
P E R

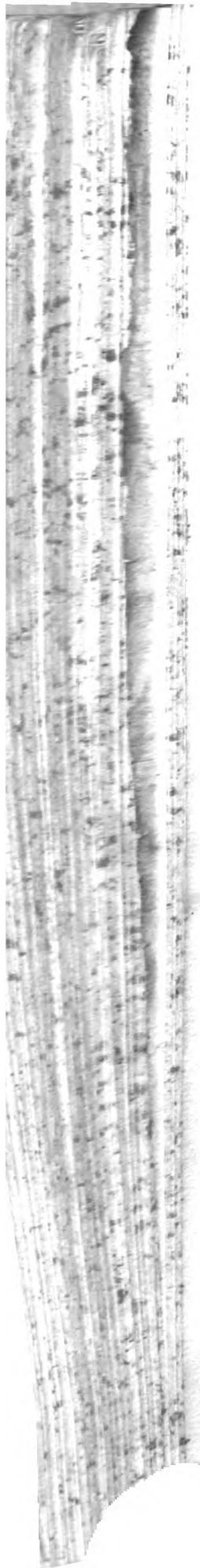
Il Monte dell' Illustre Famiglia Capece

C O N T R A

L' Illustre D. Michele Capescelatro :

*Commisario il rispettabilissimo Regio Consigliere
Signor D. Pietro Patrizj.*





23

11 17 92

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000



Ome discendente da D. Pompeo Capecelatro , che visse nel VI. Secolo , ha preteso il Signor D. Michele Capecelatro nel S. C. , di essere reintegrato nel Monte dell' Illustre famiglia de' Capeci . Occupato egli intieramente dall' idea de' vantaggi , che i Cavalieri ammessi al Monte ne riportano , e dalla gran voglia di esserne a parte , senza ben distinguere , se abbia , o no ragione , da poterci aspirare , si è lasciato trasportare ad una impresa , che niuno de' suoi antenati , per lo spazio di due secoli , osò mai di tentare . Se il merito delle azioni si dovesse misurare dall' antichità , traendo origine , come crede D. Michele , l' azione da lui promossa , dall' anno 1591. , non sarebbe , che troppo rispettabile ; ma tralasciando , che niente più nuoce alle azioni , anche quando forgano da' più limpidi fonti de' più regolari , e sacrosanti contratti , quanto il tempo , questa , che abbiamo per le mani , lungi dal derivare da' principj tanto lontani , non è , che un' ente chimerico , nato a dì nostri , e nutrito all' aura d' una vana lusinga . Quel D. Pompeo , da cui si vuol ripetere , non acquistò mai dritto alcuno sul Monte , ficchè avesse potuto tramandarlo a' suoi discendenti . Quest' è un sogno , ed a dimostrarlo tale , non s' ha da durare gran fatica . Prima però d' inoltrarmi in quest' esame , per chiarezza della causa , convien premettere una breve notizia dell' erezzione del Monte , e

A

di

di quella parte delle sue Capitolazioni confacente all' assunto.

Fu fondato il Monte de' Capece nell' anno 1584. I più favj di questa Famiglia, delle più illustri, ed antiche della nostra Città, per fissarne perpetuamente il decoro a fronte delle tante vicende, e de' scherzi della sorte, che sogliono tal volta dal più alto delle dignità, e delli onori precipitare coloro, che nel teatro del Mondo, fecero un tempo la più superba, e luminosa figura, si diedero a studiare le vie, onde la loro antica, e nobilissima Famiglia, potesse restare esente da sì fatti deliquj. Tra gli espedienti, il più plausibile, parve quello di provvedere le loro figliuole di decente dote, perchè restassero sempre collocate in famiglie ugualmente nobili, e non fossero nella necessità di degradare, per difetto di dote, dal lustro de' loro antenati; provvidenza, che poi si estese anche alla erezione di un Collegio per li maschi.

Erano i Cavalieri, che portavano questo nome, assai più numerosi allora, che non lo sono a dì nostri. L' opera in se stessa non potea essere più grande; sicchè riconosciutose ne il vantaggio, quasi tutti vi concorsero, e si obligarono con albarano di contribuire la loro rata. Si venne alle Capitolazioni, ed in primo luogo, per formare un fondo, che potesse, fra certo tempo, dar tanto di rendita da potersi dispensare in ogn' anno due Maritaggi di ducati 7000. l' uno, si stabilì, come legge fondamentale, che ciascun Cavaliere della Famiglia avesse dovuto pagare la somma di duc. 825. al 1. di Gennaro dell' anno 1584.; e come si pensò, che tutti non poteano avere il danaro alla mano per un pronto pagamento, si diede loro il respiro d' anni quattro, a condizione di dovere corrispondere frattanto l'interesse alla ragione di duc. otto per cento:

In primis, che ogni Cavaliere dell' Illustrè famiglia Capece, che godeno nel Seggio di Capoana, e vorrà intrare nel beneficio di detto Monte debba per il primo di Gennaro 1584. pagare in benefoio di detto Monte all' infra scritti Signori Governadori docati ottocento venticinque correnti, e non pagando al detto tempo detti docati ottocento venticinque, habbia tempo quattro anni di fare effettivamente detto pagamento, e frattanto debba pagare l' interusurio in beneficio di detto Monte ad otto per cento . . . , con potestà di potere infra detto tempo redime-

❖ III ❖

dimere dette entrate in quattro volte , non meno di docati duecento per volta : Verum , elapsi detti quattro anni , non pagando detti docati ottocento venticinque , perda detto interurjio di detti quattro anni e sia escluso penitus dal beneficio di detto Monte , e Maritaggio .

Si ripete lo stesso nel Capitolo undecimo , e si minaccia con termini più forti a coloro , che ne tempi stabiliti , non avessero pagato il Capitale , la perpetua esclusione dal beneficio del Monte . *Item è stato dichiarato , che le donne nasciture del detto Quartiero , e casa dell' inclusi in detto Monte , non possono pretendere , ne avere detto Maritaggio , eccetto quelle , le quali li loro antecessori averanno realmente , e con effetto pagato , e sborzato al detto Monte in li tempi stabiliti come di sopra li ottocento venticinque docati , o li mille , e venticinque , e tutti li altri siano penitus , sciusi in perpetuum , e sebene avessero pagate le terze non avendo pagato , e sborzato il Capitale al tempo debito non godono .*

Nell' anno 1591. con nuova Capitolazione furono abilitati , è vero , quelli , che ne tempi stabiliti nella prima , non avevano adempito al pagamento effettivo del Capitale , a pagarlo fra lo spazio d' altri quattro Mesi , ma la legge di doverli pagare realmente , ed in denaro contante , e l' altra di dover restare esclusi i contumaci , che a sì fatto pagamento non avessero adempito , restò ferma , ed in tutte le sue parti confermata (1) .

Secondo la lettera , e lo spirito di queste Capitolazioni , vede ognuno , che per essere ammesso al godimento del Monte , dovea concorrere l' indispensabile requisito dell' effettivo pa-

A 2 ga-

(1) *E perchè alcuni Cavalieri fino adesso non hanno sborzati effettivamente li detti docati ottocento venticinque una coll' interesse , ancorchè sia passato il tempo stabilito , si stabilisce , che tutti quelli Cavalieri , che fino adesso sono entrati in detto Monte , e non hanno sborzato effettivamente il detto Capitale , siano obligati di sborzare de contanti il Capitale , e l' interesse predetto per tutto il mese di Dicembre 1591. proximo futuro , altrimenti s' intenda escluso esso , e i suoi descendenti dal beneficio del detto Monte , restando però obligato al pagamento del detto Capitale ;*

✱ IV ✱

gamento de' ducati ottocento venticinque , e che il non adempirsi questa condizione , portava la pena della perdita dell'interesse , che si trovava corrisposto , pendente il pagamento , e la perpetua esclusione dal Monte .

Veggasi , se a queste leggi uniformi, accettate dall' istesso Pompeo Capacelatro , veggasi , se ad un obbligo tanto indispensabile , questo ascendente di D.Michele Capecelatro , da cui egli dice aver causa , abbia soddisfatto .

Assume D. Michele , che tutto da Pompeo fu religiosamente eseguito , e lo pruova con una partita di Banco , che contiene il pagamento fatto da Giulia Recco , moglie di Pompeo , al Monte de' ducati 825. di sorte dovuti dal Marito , e dell' interesse , e con un publico istromento de' 9. Maggio 1591., in cui li Governadori del Monte , dichiarandosi soddisfatti dell' uno , e dell' altro , gliene fanno ampia quietanza .

Il Monte dal canto suo ha prodotto, tra le altre carte , un istromento stipulato a 30. Marzo di quell' anno , donde rilevasi una vendita di annue entrate fatta da Giulia Recco all' istesso Monte , per lo capitale di ducati 1417. , ed un' altra partita di Banco de' 28. Giugno dell' istesso anno, continente il pagamento di quel capitale fatto dal Monte a Giulia Recco .

Io crivellando queste carte , e 'l di più , che si è provato dal Monte , credo poterne dedurre in primo luogo , che quanto si fece nell' anno 1591. , sotto il nome di Giulia Recco , fu tutta finzione , nullo , ed effetto dell' intelligenza , che passava trà Pompeo Capecelatro , e li Governatori di quel tempo ; ed in secondo luogo , che non se n' ebbe mai ragione , e saranno i due punti della difesa del Monte ,

CAPITOLO PRIMO

Si dimostra , che tanto l' istrumento de' 30. Marzo , quanto le due partite di Banco de' 28. Giugno 1591. , e l' istrumento di quietanza del dì 8. Maggio dell' istess' anno , furono collusivi , simulati , e nulli .

SE hò da dire il vero , questa Causa al primo aspetto mi sgomentò , mi parve disperata . Le leggi del Monte non esigevano da i Cavalieri della Famiglia , per ammetterli , che il pagamento delle loro rate , e la pruova d' averle D. Pompeo eseguite risultava niente meno , che da una partita di Banco , e dalla quietanza , che in seguito glie ne fecero li stessi Governadori del Monte . Gli estremi apparivano in maniera provati , che non lasciavano via da uscirne ; ma entrando a poco a poco in me stesso , e riflettendo sulle prime , che troppo tempo n' era passato , senza curarsi gli Avi di D. Michele di promuovere un azione , che sembrava in tutte le sue parti ben fondata , cominciai a dubitare , che mi fossi ingannato nel mio primo giudizio . Troppo chiarezza di ragione , troppo per lo contrario lunga , troppo inescusabile indolenza nel non farne uso , non corrisponde all' apparente giustizia della causa ; dovea esserci del mistero ; dovea esserci una causa , un motivo , che produceva sì strani effetti . Questi sono di quei casi , dove , occorrendo , bisogna neppure credere all' occhio : Questi sono di quegli incontri , dove l' apparenza inganna .

Portava il Monte alle Famiglie incluse il beneficio de' Maritaggi , secondo la sua prima istituzione , di ducati 7000. per tutte le figliuole di ciascuna di esse ; dote , che , in quei tempi , abilitava a de' legami Illustri , ed a nobili parentele . Dava loro il gran vantaggio di un Colleggio per l' educazione de' figliuoli maschi , senza minimo d' loro incomodo , sia nel vitto , sia ne' Maestri , ed in quanto altro la d' loro condizione richiedea ; portava insomma questo Monte un sollievo notabilissimo , e tale , che rilevava i Genitori , e le

✻ VI ✻

Famiglie dal gran peso di dotare le donne , e di allevare i figliuoli , e coltivarli nelle scienze , e negli esercizi Cavalereschi . Come v'è , che niuno degli antenati di D. Michele Capecelatro , nel lungo corso di due secoli , pensasse a profittarne ? Si trattava d' una commoda decorosa situazione de' proprj figliuoli dell' uno , e dell' altro sesso ; si trattava rilevare la propria Famiglia da un peso , che suole tante volte porre in angustia anche le case più doviziose , e cospicue . L' indolenza in questi casi non è sensibile , non è verisimile . Anche a vantaggi di poco momento le cure di un buon padre di famiglia si sogliono estendere .

Pensare , che tra tanti ascendenti di D. Michele , nel corso di tante generazioni , quante lo spazio di due secoli ne abbraccia ; supporre , che tutti , quasi d' accordo , per dabbenagine , si avessero voluto privare di un sì gran bene , è lo stesso , che urtare nello scoglio dell' incredibile . Questo costante contegno de' maggiori di D. Michele in un punto tanto interessante , quel non avere , i più vicini alla fondazione , ed apertura del Monte , avuto l' ardire di aspirare a suoi beneficij , quel non averlo alcuno de' loro successori mai preteso , questo troppo ragionevole riflesso , che nasce dal fatto , persuade troppo , che non lo pretesero , perchè conobbero di non aver questo dritto .

Non dal solo riflesso di risparmiare le contese , non solo perchè non fluttuassero in una perpetua incertezza i dominj , vollero i Legislatori frà certi limiti , e da certo determinato tempo prescrivere le azioni . L' onesto , il giusto , la ragione , onde sono le leggi animate , ebbero in questa parte anche un più potente riguardo . La possessione , il dominio , garentiti dal tempo , fanno presumere , che con giustizia si possieda , come per lo contrario discreditano le intraprese di coloro , che , dopo un lungo silenzio , cercano impugnarli .

Diremo , che i Maggiori di D. Michele ignorassero i maneggi di D. Pompeo Capecelatro , i contratti tra lui , ed il Monte , le carte , che oggi si mettono in veduta ? Crederemo , che questa gran scoperta era riserbata a più tardi nipoti , come quella dell' indie al celebre Colombo ? Crederemo , che i figli di D. Pompeo , viventi al tempo di que' contratti , ne sapessero meno di quello , che ne sappia oggi l' attore , e che

✻ VII ✻

che fossero intieramente all' oscuro di quei fatti , e di quelle carte , che formano oggi l' affunto di D. Michele Capecelatro ? Tanto sarebbe fittarsi in questa credenza , quanto opporsi alle regole più sicure del più sano criterio . Più si presume , che sappiano i Figli i fatti de' loro genitori , che i più rimoti discendenti da loro : più que' , che vivono a' tempi , ne' quali que' tali fatti accadono , che quelli ne sono da' secoli lontani . Tutto sapeano i figli di D. Pompeo , niente ignoravano gli antenati di D. Michele Capecelatro : li documenti , che oggi si sono prodotti , erano tutti a loro notizia ; e se non ne fecero uso , convien credere , che non li riputarono di quel peso , che oggi D. Michele li suppone .

E veramente passando da queste generali riflessioni , che il corso di sì gran tempo rende troppo ragionevoli , al particolare di quelle carte , ed esaminandole coll' aiuto de' lumi , e delle pruove acquistate dal Monte , trovo la sostanza delle cose assai diversa da quello , che il primo aspetto indicava , e che quegli istrumenti , le partite di Banco , e quanto si fece nell' anno 1591. , furono tutte illusioni , furono effetti tutti dell' intelligenza , che passava tra D. Pompeo , e li Governatori di quel tempo , che per favorirlo , non si fecero scrupolo di tradire la causa del Monte .

Era passato il quadriennio , respiro accordato colla Capitolazione dell' anno 1584. , e D. Pompeo Capecelatro non solo non avea pagato il Capitale , ma neppure s' era curato di corrispondere l' interesse : Era dunque centumace , e come tale , in virtù di quella capitolazione , dovea restare perpetuamente escluso colli suoi discendenti dal godimento del Monte . Li rincresceva privare la sua famiglia di un sì gran bene , e li mancavano i mezzi proprj , per non farfelo fuggir dalle mani . Si era alla vigilia di pubblicarsi una seconda capitolazione , ideata per porre a coverto il Monte da qualunque frode , o maneggio , che avesse potuto alterarne le leggi . Aspettare questo fulmine , che recideva in tutto le sue speranze , non li parve condotta . Non vedea altro più pronto espediente , per porre in salvo il suo disegno , che quello di far ritrovare , prima della nuova Capitolazione , saldata la sua partita . Li mancava il modo di purgare la centumacia : forse , e senza forse , non avea valide ippoteche per trovare denaro ,

✱ VIII ✱

naro, e supplire al bisogno. L'obbligo delle doti della Moglie non dovea essere così ficuro da poterne fare capitale, ed esporlo al rigoroso esame, che portava seco il nuovo sistema nelle compre da farsi; altro ripiego non li restava, che quello di sentirsela colli Governadori, e concertare insieme un apparente adempimento, di quello, che in sostanza non potea adempire.

Che si fece dunque? A 30. Marzo si finse un contratto di vendita di annue entrate. I Governadori comprano da Giulia Recco annui duc. 113. 36. per lo prezzo di duc. 1415. alla ragione di ducati otto per cento. Giulia Recco confessa d'aver ricevuto nell'atto della stipola questo prezzo capitale per mezzo del Banco della Pietà, obbliga le sue doti: con lei s'obliga in solidum il marito per sicurezza del capitale, e promettono insieme d'impetrare, per l'ipoteca delle doti, l'assenso tra lo spazio d'un mese, e corrispondere l'interesse dallo stesso giorno. Qui Giulia Recco non disse il vero, il pagamento, in apparenza per altro, seguì a 28. Giugno, e consta dalla partita di Banco prodotta dallo stesso D. Michele. Dico in apparenza, perchè in sostanza fu tutta finzione. Si costituisce a 30. Marzo il censo, e non si paga il capitale. Giulia Recco dice d'averlo ricevuto, si dichiara debbitrice da quel giorno, e la sua assertiva non si trova uniforme al fatto. Si paga il capitale a 28. Giugno, e nell'istesso giorno, nel momento stesso Giulia Recco lo ritorna al Monte. Dice di pagarlo in soddisfazione di quanto li dovea il Marito D. Pompeo, come Cavaliere incluso, appone la legge, di doverli fare la quietanza in beneficio del Marito, e questo istrumento si trova stipulato fin dal dì 9. del precedente mese di Maggio.

Quant'inviluppi, quanti ragiri, quanti disordini produce, dove entra la collusione. Si forma un censo *ad formam bullæ*: Con manifesta inescusabile nullità non si paga a Giulia Recco il capitale nel dì 30. Marzo, data dell'istrumento, e Giulia Recco con una falsa assertiva dichiara di averlo ricevuto in quel giorno. Si stipola a 9. Maggio l'istrumento di quietanza coll'intervento di un solo Governatore, ad a quell'altra nullità si unisce la falsa assertiva d'esserli soddisfatta da Pompeo Capecelatto la sua rata coll'interesse; quando così la partita, che si adduce in piovva della soddisfazione, come l'al-

l'altra, che contiene il pagamento del capitale a Giulia Recco, portano la data de' 28. Giugno. Si va cercando, se questi pagamenti furono reali, ed effettivi, e si trova, che i nostri contraenti erano di quei, che negoziano senza l'ingrediente della pecunia: si crederebbe? Ma di ciò si parlerà in luogo più proprio.

Per ora intendo di riguardare questi fatti nell'aspetto più semplice. Si disse nell'istrumento de' 30. Marzo, che si prendea da Giulia Recco il denaro *Pro solvendo eidem Dominis Gubernatoribus dicti Montis ducatos 1417. eidem monti per dictum Dominum Pompeum ejus virum debitos pro capitali, tertiis, & interesse pro ejus portione, uti unum ex equitibus inclusis in beneficium dicti Montis.* L'oggetto dunque di quell'istrumento fu di contrarre col Monte un nuovo debito di specie diversa, per estinguere l'antico, e di pagare la rata dovuta da Pompeo, col danaro dell'istesso Monte; ma questa non era la via da disobbligarsi.

D. Pompeo Capecelatro dovea pagare la sua rata in contante, dovea il Monte in contante introitarla. Dov'è, che questo pagamento dall'uno, dov'è, che quest'introito dall'altro si fusse fatto? Tutto ciò, che risulta da quell'istrumento, è, che Pompeo si comprò l'ammissione coll'istesso denaro del Monte; E questo non è l'istesso, che pagare: non si adempiva così alle capitolazioni: queste a buon linguaggio si chiama cavillare nella legge, ed affettarne l'osservanza, senza eseguirla, e mentre fraudolentemente si tende a vulnerarla. *Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit* l. 24. ff. de legib.

Fermandoci agli effetti, qual'era prima lo stato delle cose, tale restò dopo que' contratti. Il Monte continuò ad esser Creditore, come prima, e fin dalla sua erezione lo era, di Pompeo Capecelatro nella sorte, e nell'interesse: Pompeo Capecelatro seguitò ad esser, come prima, debitore per l'una, e per l'altra cagione in vigore dell'obbligo da lui fin dall'ora contratto. Non si mutò rubrica: le cose restarono sull'istesso piede, col solo divario di essersi formato un cenzo bulare di quello, che si dovea pagar prontamente.

Non poteano i Governatori dispensare alle capitolazioni, che richiedeano precisamente il pagamento della rata in contante;

te ; e tanto meno poteano , senza offendere l' istesse leggi , ch' escludono i debbitori contumaci , e l' intiera loro discendenza , ammettere D. Pompeo . Questo era un dritto riservato all' intiero ceto degl' intereffati , e lo averfelo in quell' incontro i Governatori arrogato , non fu , che una pruova luminosa dell' intelligenza , che passava fra loro , e D. Pompeo , e del grande loro impegno di secondare le sue premure , fino a scordarsi del proprio dovere , e sacrificare l' interesse del Monte .

I Governatori del Monte , al pari di tutti gli altri , che amministrano si fatti luoghi , non sono , che semplici Procuratori incaricati particolarmente per vegliare all' osservanza delle sue leggi . Attribuirsi il dritto di dispensarci , è un abusare della facoltà loro accordata , è lo stesso , che eccedere i limiti del mandato ; e questo loro eccesso non può , ne deve nuocere al Monte , come non può , ne deve obligare il mandante qualunque atto , o contratto , che al mandato non corrisponda (1) . *Cum mandati negotii contractum (ha il testo) certam accepisse legem adseveres , eam integram secundum bonam fidem custodiri convenit ; Unde si contra mandati tenorem Procurator tuus ad te pertinentem fundum vendidit , nec venditionem postea ratam habuisti , dominum tibi auferre non potuit .*

Se questa legge ha d' avere il suo luogo ; l' istrumento de 30. Marzo , e tutti gli altri atti , che susseguirono , come appendici di quel contratto , devono riputarfi nulli , e di niun vigore rispetto al Monte , perchè non fatti a forma delle sue capitolazioni . Questo , posti da parte la simulazione , il dolo , la collusione tra contraenti , è il giudizio più semplice , che si possa dare del valore di quelle carte .

E se si replica , che nell' istrumento de 30. Marzo intervenne Giulia Recco , rispondo in primo luogo , che c' intervenne anche il marito , come obligato *in solidum* , e ch' essendo questa specie di obbligo di sua natura individuo , ciascuno de' Correi è principale , ed è ciascuno di essi tenuto al tutto : *Creditor (ha il testo) prohiberi non potest exigere debi-*

(1) L. 12. C. Mandati vel contra .

debitum, cum sint duo rei promittendi ejusdem pecuniae, a quo velit (1).

In secondo luogo rispondo, che bisognarebbe esser stupido, per non comprendere, che l'intervento di Giulia Recco nell'istrumento de' 30. Marzo fu apparente. Pompeo stretto dalla legge a dover pagare in contante, non potea fare quella specie di contratto col Monte. Se avesse avuto cautele sufficienti, l'avrebbe potuto fare con chiunque: queste cautele mancavano. I Governatori amici voleano abilitarlo a pagare, quando la sorte, quando la provvidenza gliene avrebbe dato il comodo, e per riuscirci, non trovavano altro modo, che quello. In queste circostanze, per intervenire in un contratto, che non era eseguibile dal marito, e che per difetto di cautele, con altri non si potea fare, esce in campo la moglie. Qual'è l'idea, che queste tali particolarità di fatto ci presentano alla mente? E' quella certamente di un contratto fatto dal marito sotto il nome della moglie, e chi può negarlo? Qual pruova maggiore si potrebbe addurre, per restarne convinto?

Non si tratta di cosa, che possa cadere sotto l'occhio. La simulazione, arte quanto dai Politici favorita, altrettanto perniciosa, e molesta alla società, non è, che uno studio di nascondere, sotto diversa apparenza, i veri sensi dell'animo, ed affettare nell'esterno tutto altro di quello, che internamente si sente. Questa è la sua definizione: Ne formano la pruova le congetture, gli argomenti; e qui ne concorrono tanti, che oramai può dirsi dimostrazione.

Importa poco, che Giulia Recco abbia fatto nell'istrumento la principale figura. Ne' contratti non si ha d'andare dietro all'apparenza: la sostanza delle cose si deve attendere. *In contractibus rei veritas potius, quam scriptura, perspicui debet* (prescrive la L. 1. C. *plus valere quod agitur, quam quod simulate concipitur.*) Sembra dettata per questa causa la legge 2. sotto l'istesso titolo dagli Imperadori Diocleziano, e Massimiano: *Acta simulata velut non ipse, sed ejus uxor comparaverit, veritatis substantiam mutare non possunt.*

La

(1) L. 2. e 3. C. de duob. Reis stirp. & promitt.

✱ XII ✱

La compra, ch'è vietata al marito, non si attribuisce meno a lui, perchè si faccia in nome della moglie, Qualunque sia l'apparenza, s'ha come fatta dal marito. Il nome della moglie, questa maschera, non altera la sostanza del vero, non toglie i difetti del contratto. Sarà nullo, perchè proibito dalla legge, e sarà doppiamente nullo, se alla trasgressione della legge, si unisca la simulazione. *Acta simulata velut non ipse, sed ejus uxor emisset, substantiam veritatis mutare non possunt.*

Internandosi la Chiosa nello spirito della legge, si serve, per spiegarne il vero senso, di questo esempio. *Tutor rem pupilli emere non potest; & si simulat uxorem emisset, magis inspicenda est veritas, quam quod simulate actum est, ut dicatur nullam fuisse venditionem.*

La chiosa qui non riprova la compra, come fatta dalla moglie, non la riprova, quasi riputasse proibito alla moglie del Tutore quello, che al marito non è permesso; la riprova, perchè la crede fatta dal marito; la condanna, perchè la suppone simulata; ed a crederla tale non richiede pruova maggiore di quella, che forge dal vederfi adoprato il nome della moglie in un contratto interdetto al marito, *velut non ipse, sed ejus uxor comparasset.*

Era negato a Pompeo Capecelatro di poter ridurre quello, che dovea in contante, a vendita d'annue entrate: l'ostacolo nasceva dalla legge del Monte. Quello, che da se nel proprio nome non potea eseguire, lo eseguì sotto il nome della moglie: *velut non ipse, sed ejus uxor vendidisset.* Il caso è lo stesso; e se c'è diversità è quella sola, che, la dove, nella specie del Testò la simulazione si presume, nella nostra, oltre la presunzione legale, concorre quanto si può desiderare di pruova per renderla indifficilabile.

Quell' intervento di Pompeo Capecelatro nell'istromento de 30. Marzo, quel suo concorso insieme colla moglie a cautelare il Monte per le terze, e per il capitale in caso di restituzione; la mancanza dell'assenso, che rendea inutile la per altro ideale ipoteca degli effetti dotali di Giulia Recco, l'obbligo di corrispondere l'annualità dal dì 30. Marzo senza essersi ricevuto il capitale: tutte queste circostanze da una parte fanno vedere, che tra Giulia Recco, ed il Monte non ci fu contratto, e che quello de 30. Marzo, riguardando

✻ XIII ✻

do a lei, fu del tutto immaginario, ed apparente; e dall'altra dimostra ad evidenza, che il solo attore in quella scena fu Pompeo Capecelatro: che lo scopo vero di quell'istrumento fu la riduzione in capitale di quello, che egli dovea pagare in danaro contante, e che si servì della moglie, per coprire col suo nome, la frode, che si facea alla legge del Monte.

Il Monte a 30. Marzo non pagò certamente il prezzo di quell'annua rendita, che si finse vendutali da Giulia Recco; se, non l'avea pagato, convien credere, che le terze promesse da quel giorno, erano frutto del debito di Pompeo convertito in quell'istesso giorno in capitale.

A 9. Maggio, data della quietanza Pompeo Capecelatro certamente non avea soddisfatto la sua rata; e se la soddisfazione non era seguita, s'ha da ripetere la quietanza da quell'istesso fonte, che produsse la promessa dell'annualità dal dì 30. Marzo.

Dopo la quietanza si crederà, che fusse compita la comedia. Ma manca ancora l'ultima scena, e la migliore. Resta il pagamento fatto a 28. Giugno dell'istesso anno dal Monte a Giulia Rocco de ducati 1417. capitale, o sia prezzo delli annui ducati 103. da lei comprati, e resta il pagamento fatto da Giulia Recco nell'istesso giorno dell'istessa somma ricevuta dal Monte, in soddisfazione di quello, che il marito li dovea, come Cavaliere incluso.

D. Pompeo Capecelatro avea ottenuto il suo intento: s'era mutata la causa del suo debito. Quello, che dovea di sua rata, come uno de' Cavalieri concorsi all'erezione del Monte; quello, che dovea in contante a tenore della Capitolazione, e dell'alberano da lui sottoscritto, facendo giocare il nome della moglie, s'era convertito in capitale redemibile a suo arbitrio; e per cancellarsi anche la memoria della vera origine del suo debito, ne avea procurata coll'istrumento 9. Maggio la quietanza. I suoi voti, le sue premure erano restate intieramente adempite, potea contentarsene, che voleva di più?

S'erano violate le leggi del Monte. Questo gran peccato avea da restar sepolto. L'istrumento de' 30. Marzo, e delli nove Maggio forse non parvero a D. Pompeo sufficienti al bisogno: si lusingò, con quei finti pagamenti de' 28. Giugno, di render-

derlo impenetrabile, e fece peggio. L'istessa naturale sollecitudine, il soverchio impegno di nascondere un fallo, tante volte ci tradisce, e servono spesso ad agevolarne lo scoprimento quell'istessi ripieghi, che si pongono in uso per occultarlo.

Il pagamento fatto dal Monte a Giulia Recco non servì, ch' a smentire l'affertiva dell'istrumento de 30. Marzo, dove si disse, essersi pagato il capitale in quel giorno istesso, nell'atto della stipola, con poliza per lo Banco della Pietà; e quello fatto da Giulia Recco, nello stesso giorno, e coll'istesso denaro del Monte, non valse, che a dimostrare la falsità dell'istrumento de 9. Maggio, dove si finse soddisfatto il Monte di quanto dovea conseguire da Pompeo Capecelatro.

L'uno, e l'altro sembra, che non avessero avuto altro oggetto, che quello di pubblicare, e rendere perpetuamente notò il mistero, che in quelle carte si contenea. La maniera istessa, onde quei finti pagamenti furono modellati, non è, che una pruova più convincente del dolofo concerto di D. Pompeo, e de' Governatori.

Paga il Monte a 28. Giugno un Capitale, che dovea pagare a 30. Marzo. Giulia Recco, obbligata coll'istrumento de 30. Marzo a pagar le usure da quel giorno, non si duole, non si protesta, non dice, che le usure doveano correre dal dì 28. Giugno, ne il Monte entra in questa giustissima considerazione.

Quando il pagamento de' 28. Giugno non fusse stato fatto, in vece di lasciarsi intatta, s'aurebbe dovuta emendare la lettura dell'istrumento de 30. Marzo. Niente è più mostruoso, niente è più illecito, quanto pagare le usure di un Capitale, che non si è ricevuto.

Giulia Recco paga a' 28. Giugno la rata, che il marito dovea al Monte coll'interesse per tutto il mese di Marzo, ed il Monte si riceve il pagamento colla più gran pace del Mondo, e senza alcuna riserva.

Quando quella non fusse stata una illusione, Giulia Recco avrebbe dovuto pagar l'interesse fino a' 28. Giugno. Ciascun Cavaliere, pendente il pagamento della sua rata, dovea corrispondere l'interesse alla ragione di due. otto per cento. Quest'era la legge del Monte. Se dunque Giulia Recco pagò

pagò la rata dovuta dal marito a' 18. Giugno , è chiaro , che l' interesse si dovea fino a quel giorno; come , fu quale appoggio lo limita per li 30. Marzo ? come il Monte se ne contenta ?

Dovette dunque Giulia Recco , dovette il Monte aver per vero , che il debito di D. Pompeo a' 30. Marzo s' era estinto . Della limitazione dell' interesse fino a quel giorno , quest' è la conseguenza , che ne discende ; e non farà , che il più ficuro consiglio appigliarci ad una traccia , che ci porta à veder senza velo , quello , che allora , tra le più dense tenebre della simulazione , si cercò di nascondere .

Il debito di D. Pompeo , *ex ore* dell' istessi contraenti , a' 30. Marzo era estinto . Come s' estinse , con qual denaro , chi pagò ? La cabala è chiara , Il debito restò estinto colla riduzione , che se ne fece in capitale , o piuttosto si mutò la causa del debito , e divenne censo bullare , quello , che secondo la Capitolazione , si dovea pagare in contante .

Per colorire l' infrazione della legge , si fece giocare nel contratto il nome di Giulia Recco ; quasi *uxor vendidisset* . Per accreditare l' inganno , si foggì nel dì 9. di Marzo quel famoso istrumento di quietanza del tutto ideale , e falso ; e quest' istesso oggetto ebbero li due pagamenti de' 28. Giugno.

Siamo debitori di questa scoperta a quelli istessi , che erano , e doveano essere più impegnati a custodire l' arcano . Dall' avere i contraenti limitato l' interesse fino a 30. Marzo di quello , che dovea D. Pompeo , apprendiamo , che in senso loro , fin da quel giorno , il debito era estinto . Dal non apparire , che si fusse in altra forma soddisfatto , si viene in cognizione , che fu ridotto in capitale ; dal trovare fin dall' ora così saldata questa partita , si viene a scoprire colla massima chiarezza , che i pagamenti de' 28. Giugno furono finti ; che quanto si legge nelle carte dell' anno 1591. , fu tutta cabala ; che la vera mente de' contraenti , *id quod vere actum fuit* , si ridusse ad abilitare D. Pompeo Capeccelatro a pagare a suo comodo quello , che era tenuto a pagare prontamente ; Che il nome di Giulia Recco fu una maschera ; che finalmente si fece uso di quel nome , per coprire un disegno del tutto riprovato , e l' offesa che si fece , con quelle tante illusioni , al più provido stabilimento , alla legge fondamentale del Monte .

Que-

✻ XVI ✻

Questa, tirato il sipario, fu la vera idea, il vero oggetto di quei trattati. Nelle carte se li diede un' aspetto diverso; ma questo diverso aspetto deve cedere al vero. Finzione, apparenza fu l' intervento di Giulia Recco nell' istromento de 30. Marzo, finzione fu il pagamento del Monte alla stessa Recco, e finzione l' altro fatto da costei al Monte; finzione l' istromento di quietanza, finzione in fine, ed apparenza fu tutto ciò, che allora si fece. Uno fu il disegno, uno lo spirito, che mosse tante ruote, una la causale, che tanti involuppi produsse, e fu quella sola di dar aggio, di dar tempo a Pompeo Capeccelatro, da poter adempire all' obbligo contratto, e restar frattanto ammesso, come se avesse a tutto puntualmente adempito.

E se non può negarsi, che que' contratti furono tutti simulati e collusivi, concertati, ed eseguiti, *in fraudem legis*, in danno del Monte, non mi pare, che resti più via, da poterli sostenere. *Dolo malo, ait Prætor, pactum se non servaturum. Dolus malus fit calliditate, & fallacia. & ut Pedius ait, dolo malo pactum fit, quoties circumscribendi alterius causa, aliud agitur, & aliud agi simulatur.* (1)

Con ragione da qui il Pretore il nome di dolo malo a questa specie di simulazione: nega con ragione a simili patti l' osservanza; approvarli sarebbe lo stesso, che garantire colla sua autorità tanti delitti. Ne' contratti il dolo, la simulazione, l' inganno, sono tanti velenosi ingredienti, che ne distruggono l' essenza; come per lo contrario la buona fede, è il solo alimento, che li mantiene in vita, e ne rende perpetua l' osservanza.

Quando tende al danno del terzo, ed all' offesa delle leggi, la simulazione-

(1) L. 7. §. 9. ff. de pactis.

Probata enim quandocumque simulatione contractus pro nullo habendus est. Castr. ad l. fin. 6. Cod. plus vol. quod agit. Bart. in l. Nemo potest, num. 11. & ibi Jaso num. 42., & 43. & Ripa num. 65. sed & d. l. 1., & l. ex imaginaria de Reg. jur. l. Simulate, nuptiæ de Ritu Nupt. leg. Imptor. 12. ff. de Aqua pluv. arc., quia medullam veri non habet ut loquitur Bald. ad l. & qui Cod. de distr. pign. Ant. Faber ad tit. Cod. de Probat., & Præsumpt. def. 51.

✱ XVII ✱

lazione degenera in una manifesta ingiustizia: *Accedit autem* (ha un' Autore sensatissimo) *simulationi injustitia, cum fit in detrimentum, aut præiudicium alterius, vel alias contra Civitatis leges, nam simulatio, quæ fit alterius circumveniendo animo, in verum dolum incidit.* E dov' entra il dolo, si sa, che il contratto è nullo: *Dolo malo, ait Prætor, pactum se non servaturum.* (1)

Samuele Coccei, dopo varii esempi, che adduce di dolose simulazioni in fraudem legis, vel tertii, conchiude così: *His omnibus casibus, sub negotio vere gesto, latet animus defraudandi vel leges, vel tertium, cujus interest, indeque negotium hoc, in pœnam, pro simulato, & pro infecto habetur.* (2)

B

Fin

(1) B. Parens in disput. de simul. relatus ab Henrin. de Cocc. in Com. ad Grat. de jure belli, & pacis lib. 3, cap. 2, § 8.

Unde neque erit dubitandum, an contractus sit ipso jure nullus, cum finis in vera, & propria specie simulationis, quæ contractum simulatum reddit, quando, prout in casu nostro, contractus sit propter aliquam causam effugiendam, sed de mente contrahentium est, ut nihil agatur. Cast. in l. precibus C. de probat.: Salic. in l. 1. plus valere quod agitur 4. Soccin. conf. 264. visis col. 3. in princip. vers. circa secund. quæst. n. 3., & 4. lib. 2. Itaut hæc species simulationis reddat contractum ipso jure nullum, adeo ut & comet. jure actio non competat Jac. in l. cum ea n. 8. de Cod. de transact. late Becc. conf. 52. n. 35. Honded. conf. 46. num. 9. & 10. lib. 1. = Steph. Gratianus discept. for. cap. 235. num. 31.

(2) Lib. 18. q. 52.

Simulatum dicitur, cum tacite aliquid agimus, espressim aliud simulamus: ut cum feneratorum contractum mutui, colore venditionis obscurat, quo casu venditio ipso jure nulla est, cum consensus non habeat. Hinc vulgatum illud plus valere quod agitur, quam quod simulate concipitur. L. si ex prætio Cod. si certum petatur. = Calvinus in Lexicon.

Fraus fit legibus, quoties ab uno contractu vetito ad alium pervenitur Gotsfrd. ad Nov. just. 123. cap. 2. in fin. ibi = Calvinus.

Fin qui nel pagamento, che si dice fatto da Giulia Recco al Monte per la rata dovuta dal marito, si è seguita la data de' 28. Giugno, sulla fede di una partita del Banco della Pietà prodotta nel principio di questo giudizio, dall'istesso D. Michele. Oggi ci si vuol far credere, che il pagamento fu fatto a 30. del mese di Marzo, quantunque nel principio, ed in piè di quella partita, si legga la data de' 28. Giugno. Trattandosi di atti apparenti, che si siegua l'una, o l'altra data, niente importa, niente toglie di vigore alle ragioni del Monte, niente influisce all'affitto di D. Michele. Quando anche avesse egli potuto provare, ch'effettivamente a danaro contante fosse stata pagata a 30. Marzo la rata di D. Pompeo, non farebbero per quello, che si è dimostrato, meno insostenibili e nulli i contratti dell'anno 1591.

Nell'impegno, tra queste diverse letture, di appurarne il netto, si son fatte praticare le più esatte diligenze nel Banco; e che si è trovato? Si è trovata una dimostrazione di quanto si è scritto fin qui in difesa del Monte; Si è trovato, che a 30. di Marzo non vi erano nel Banco di denaro del Monte, che poco più di docati 200.; ed a 28. Giugno pochi docati: Si è trovato, che ne a 30. Marzo, ne a 28. Giugno vi era danaro di Giulia Recco: si è trovato, che il Monte nell'una, e nell'altra giornata non avea danaro da esitare, e pagare li docati 1417. prezzo capitale dell'annua rendita, che si finse aver comprato da Giulia Recco, che tanto meno ne avea Giulia Recco, da farne esito in soddisfazione della rata dovuta dal marito: si è trovato la somma, che fu tutto un giro di carte, senza denaro, eseguito di concerto, non già nel dì 30. Marzo, ma nel giorno 28. Giugno. Ne vuole di più D. Michele per restar convinto della vanità del suo assunto?

Non si tratta più di semplici argomenti, e congetture. E' fatto, che nel Banco non ci era denaro, ne di Giulia Recco, ne del Monte: E' fatto, che da D. Pompeo non fu pagata la sua rata: E' fatto, che nell'istromento de' 30. Marzo, e nell'altro di quietanza de' 9. Maggio, non si disse il vero, e che Giulia Recco, che il suo nome non servì, che a dar colore ad un contratto per le leggi del Monte non permesso al marito: è fatto in fine, che fu quella una catena di false assertive, e di atti simulati, collusivi, e nulli.

CA-

CAPITOLO SECONDO

Si dimostra, che i contratti dell' anno 1591. non ebbero mai alcuna esecuzione.

Non è meraviglia, se contratti di questa sorta non ebbero alcun sfogo. Meraviglia è vedere, che si procura con tutto lo studio, di dar vita a quelle istesse carte, che disparvero, che morirono nel nascere, che nell' istessa loro origine non meritano la menoma attenzione.

Non più tardi dell' anno 1593., accortisi i Governatori del Monte, che da' loro antecessori varj impieghi s' erano fatti senza quelle necessarie cautele, prescritte nella Capitolazione, e che non pochi de' Cavalieri concorsi al tempo della fondazione del Monte, non aveano pagata la loro rata, ne corrisposto l' interesse convenuto, ricorsero nel S. C., e coll' istesso Giudizio promoffero due azioni. L' una contro i passati Governatori, pretendendoli mallevadori, e risponsabili dell' impieghi fatti non secondo le leggi del Monte, l' altra contro i Cavalieri, che non aveano pagate le loro quote, coll' interesse, insistendo, che, come contumaci, dovessero, in pena, pagare al Monte quanto doveano, e restarne esclusi, a tenore dello stabilito nelle Capitolazioni. (1)

E' notabile per l' assunto, che fra l' impieghi malfatti, che si credea dover cedere in danno de' Governatori, non si fa menzione dell' impiego fatto con Giulia Recco moglie di Pompeo a 30. Marzo dell' anno 1591. ; e tra Cavalieri convenuti, come debitori delle loro rate, e contumaci, vi fu Pompeo Capecelatro. La conseguenza che, nasce da questa circostanza di fatto, è, che de' contratti di Giulia Recco, fin d' allora, non s' ebbe alcuna ragione, e che Pompeo fu convenuto dal Monte, come debitore contumace, qual era prima di quei contratti, e quale continuò e ad essere dopo la dilazione di mesi quattro accordata a lui, ed all' altri Cavalieri morosi, e contumaci colla capitolazione dell' anno 1591.

B. 2

Avreb-

(1) *Proc. fol.*

Avrebbe dovuto Pompeo Capecelatro opporre la soddisfazione ; e l' opposizione sarebbe stata troppo naturale , e troppo propria , quando avesse effettivamente pagato ; ma egli , lungi dall' allegare questa eccezione , solo capace d' impedire il progresso del Giudizio contro di lui , non si oppose all' azione del Monte , che con un profondo silenzio . Questo fa vedere , che non solo nella mente degli Attori gli atti dell' anno 1591. furono giudicati di niuna forza , ed insufficienti , ma nell' animo ancora di Pompeo Capecelatro , da che non ebbe il coraggio , non già di fondarcisi , ma farne almeno una passagiera menzione .

Nell' anno 1594. , mentre pendea il giudizio introdotto dal Monte contro i contumaci , congregati i Cavalieri inclusi , con solenne conclusione , per abilitarli alla meglio , diedero loro altri mesi quattro di dilazione con legge , che non pagando tra questo tempo , dovessero restar esclusi , senza speranza di altro respiro , e di poter essere più ammessi . Questa conclusione di ordine del Monte fu notificata a tutt' i debitori , e fra gli altri , a D. Pompeo .

Dopo la morte di Pompeo , lo stesso giudizio fu proseguito co' figli Cola Gio. , ed Ettore di età maggiori , e con Giulia Recco , come madre , e tutrice dell' altri figli pupilli , a' quali fu notificata l' istessa conclusione , e tutti gli atti , che da mano in mano si andavano facendo ; ma non si ha , che i figli , che Giulia Recco , avessero mai replicato di essersi pagato da Pompeo il prezzo dell' animissione .

Quello , che Pompeo Capecelatro convenuto allora , come contumace , non giudicò di poter allegare in sua difesa , quella soddisfazione , che l' istesso debitore non si fidò di opporre alle istanze del Monte , a. costo di perder tutto , finanche la speranza di poterci più aspirare . Quelle carte , che nate appena , che nel corso di tante generazioni non trovarono chi si fidasse di sostenere , quell' istesse carte , quasi il tempo , quasi un sì lungo silenzio in vece di confermarli , ne avessero purgato i difetti , e l' avessero dato quel valore che presso l' istessi loro autori non ebbero , si portano dopo due secoli in trionfo , e si ostentano , come se contenessero il più religioso , ed esatto adempimento delle leggi del Monte . Tanto è raffinato il buon gusto del Foro , tanto il valore de' suoi Campioni è cresciuto !

Non

Non si tratta di fatti lontani da Pompeo Capecelatro ; sic-
che potesse D. Michele Capecelatro intraprendere , che
se i suoi Antenati non seppero , o non vollero far valere
la ragione , che come discendenti da Pompeo rappresentava-
no sul Monte , la loro indolenza , o dappocagine non debba
nuocere a lui .

Il primo a non farne uso fu l'istesso Pompeo , l'immitarono i
figli , seguirono l' esempio del Padre , e de' figli i loro po-
steri per quasi due secoli , e non è meraviglia , che così pre-
sto , rovinassero quelle machine . Degli atti simulati la vita è
breve . *Ficta omnia* (è massima di Cicerone) *celeriter tan-*
quam flosculi decidunt , nec simulatum potest quidquam esse
diuturnum (1) . Comincia dunque l'inosservanza dal capo , il
male è nell' origine , e quando viene dalla radice , si difonde
per tutt' i rami , e ne resta infetta l' intiera pianta .

Se pretende D. Michele Capecelatro di essere reintegrato , lo pretende ,
perchè affetta di credere , che Pompeo Capecelatro suo ascendente
avesse col pagamento adempito alle leggi del Monte , e fosse stato
conseguentemente ammesso : su questa base fonda il suo edi-
ficio , il fonte donde trae la sua azione sono i trattati dell'
anno 1591 . , l'autore da cui riconosce il suo dritto è Pom-
peo Capecelatro . Convenuto Pompeo dal Monte , come uno
de' Cavalieri contumaci , che non avean pagato la loro rata ,
non oppose quel tale pagamento , non oppose que' tali trat-
tati .

E se mentre le cose erano così recenti , se mentre la qualità del
giudizio così portava , se mentre così richiedeva la sua difesa ,
Pompeo Capecelatro non fece uso di quella eccezione ; se non
se ne servirono i figli dopo la sua morte , se Giulia Rec-
co , non ostante che apparisse da lei fatto il pagamento , con-
venuta come Madre e Tutrice degli altri suoi figli pupilli ,
non l'oppose . Se niuno tra loro fece capo delle carte dell'
anno 1591 . , convien credere , che non ignorandone i difetti ,
amarono meglio di rinunciarci , che servirsene senza profitto .

Quest' è la conseguenza , che ne discende , riflettendosi all' in-
dole dell' azione promossa nell' anno 1593 . dal Monte , ed
al costante contegno di Pompeo Capecelatro , e de' figli in
quell'incontro . Allora non si pose affatto in dubbio , che Pompeo

(1) *Cic. de officiis lib. 2'*

non avea adempito alle leggi del Monte. La questione era, se, non avendo pagata la sua rata coll'interesse, dovea, come contumace in virtù della Capitolazione, restare co' suoi discendenti perpetuamente escluso dal Monte, e soggiacere alla pena della contumacia.

Quest'era la causa, quest'era allora lo stato della controversia. Che Pompeo Capecelatro non avea pagato, che nel pagamento de' 28. Giugno, come apparente, non ci era da contare: che i contratti passati tra Giulia Recco, e il Monte non si doveano, come simulati attendere, convenivano le parti, andavano su questo punto di accordo fra loro. Il Monte n'era tanto persuaso, che trattò D. Pompeo Capecelatro, come debitore contumace, e quest'ultimo n'era così convinto, che mai fece capo da quegli atti per difendersi. E se in questo discredito erano presso di Pompeo, che ne fu il fabro, le carte dell'anno 1591, non s'intende, come su quell'appoggio possa D. Michele Capecelatro lusingarsi, d'esser reintegrato, o mantenuto nel quasi possesso dell'ammissione. Questo è volerne più di quello, che ne volle il suo autore.

Tanto è lontano, che Pompeo Capecelatro fusse mai ricorso alle cabale dell'anno 1591., per trarne ragione, che anzi finchè sopravvisse, costantemente fece vedere col fatto, d'averne receduto. Oltre troppo averlo dimostrato nel giudizio dell'anno 1593., altre pruove, anche più solenni ne diede in appresso. Era, ed è legge del Monte, che tutti i figliuoli de' Cavalieri inclusi, nascendo in Napoli, si dovessero tra due giorni notare in un libro colla data precisa de' loro natali. Questa legge è stata sempre esattamente osservata per più riflessi, ed in particolare, perchè ne' maritaggi in concorso di più femine è preferita quella, che ha maggiore età delle altre, e l'età, passati li due giorni, si misura poi, non già dalla nascita, ma dal dì che si notano nel libro.

Pompeo Capecelatro ebbe sette figli, cioè Cola Giovanni, Ettore, Lelio, Scipione, Agostino, Porzia, e Pompeo postumo: di questi, tranne il solo Scipione, nato in Agosto dell'anno 1591., niun altro se ne vede notato nel libro del Monte.

Dal trovarsi scritto il solo Scipione, ricava D. Michele Capecelatro ragion di possesso. Ma tralasciando, che egli non discende da Scipione, tralasciando, che un atto solo, quando anche procedesse da titolo valido, non basterebbe per

ar-

✱ XXIII ✱

argomento di legittimo possesso, dal riflettere alle circostanze, ed al tempo, in cui Scipione si vede notato, si va subito a comprendere, che fu quello un'atto clandestino seguela di quanto si era manipolato tra Pompeo Capecelatro, e li due Governatori amici, sotto il nome di Giulia Recco, un mese prima. Se non s'attribuisce a quella cagione, non resta via da spiegare si fatto mistero. Non si può capire senza ricorrersi a quel principio, perchè di tanti figli, mentre per tutti correva l'istessa ragione, mentre la legge per tutti era l'istessa, nella persona d'un solo si trovi eseguita.

I contratti nulli, e collusivi tra Pompeo, ed il Monte durarono fino a 28. Giugno dell'anno 1591. In Agosto dello stesso anno nacque Scipione: durava l'istessa aura favorevole, duravano li stessi maneggi, erano in iscena li stessi attori: non è meraviglia, che con quell'atto coronassero la grand'opera.

Andò tutto in fumo, quando il vento amico cessò, quando si scoprirono le ferite, che con quei contratti collusivi si erano fatte alle leggi del monte, quando si venne al chiaro di tutti quell'intrighi; e che non tardassero a scoprirsi, che scoperti restassero condannati dall'istesse parti, che non alterassero punto lo stato primiero delle cose, si deduce dal fatto istesso, si argomenta dal vederli, che immediatamente dopo, non se n'ebbe alcuna ragione, che niun dritto ne venne a Pompeo sul Monte, che in niente si mutò la sua condizione.

Debitore della sua rata, ed interesse era prima del finto pagamento di Giulia Recco, e di quel atto; debitore, per la stessa causa, restò dopo; come tale non ardì di far notare gli altri suoi figli nel libro del Monte, come tale fu convenuto, e si riconobbe egl'istesso due anni dopo nel giudizio dell'anno 1593., come tale fu trattato, ed egl'istesso si riputò dopo la conclusione dell'anno 1594. che accordava a quelli, che non aveano ancora pagato, la dilazione di altri quattro mesi, e proibiva di poterli notare, pendente il pagamento, li loro figliuoli nel Monte, *Et anche (sono li termini della conclusione) si è concluso, che li figli mascoli, e femmine, che sono nati, & nasceranno dalli Cavalieri Capeci, che non averanno integramente, & puntual-*
men-

mente osservato la presente conclusione con li predetti capitoli 7. 14. & 15. , e tutta la capitolazione predetta olim stipulata sotto li 14. di Maggio 1591. , non possano , ne debbano in modo alcuno scriversi , e notarfi nel libro in ciò deputato in fino a tanto , che non averanno integralmente soddisfatto , & adempito , ut supra

Questa conclusione , che feriva solo quelli , che non aveano pagato , fu notificata, tra gli altri, a Pompeo Capecelatro . Dovea Pompeo replicare , che la legge non era scritta per lui , che avendo egli soddisfatto il suo debito, male il Monte l'avea collocato nel numero de'suoi debbitori: dovea dire, che la dilazione accordata , che il divieto di notarfi i figli , che le altre pene , che si minacciavano in quella conclusione non li convenivano : dovea infine allegare il pagamento de' 28. Giugno dell'anno 1591. , l'istromento di quietanza fatto in suo beneficio allora , e la circostanza di essersi notato in seguito nel libro del Monte Scipione suo figlio .

Niente di ciò disse Pompeo , anzi in vece di dolersene , persuaso nell'interno , che non avea adempito all'obbligo contratto nella fondazione del Monte , si adattò con tanta pace a quella sua troppo giusta determinazione, che non pretese mai finchè visse di doverfi notare nel libro gli altri suoi figli , come non lo pretesero Gio: , ed Ettore restati dopo la sua morte di età maggiori , e sul di loro esempio Giulia Recco , come Madre , e Tutrice degli altri suoi figli Pupilli ; ed in quali circostanze non lo pretesero ? Nelle circostanze , e quando era lo stesso non far notare i figli nel libro del Monte , quanto confessare di non aver pagato .

Questo era un punto importante , e per le conseguenze , che ne derivavano secondo la capitolazione, e per quelle, che nascevano dalla conclusione dell'anno 1594. . Se Pompeo avesse creduto di poter contare nel pagamento de' 28. Giugno 1591. e ne' contratti , che all'ora si fecero , quale strepito non avrebbe fatto al sentirsi intimare in quella conclusione una sentenza , che li toglieva il dritto di far notare nel libro del Monte gli altri suoi figli ? La cosa era bastantemente seria per non dovercene stare con le mani alla cintola ; ma pure non si sa , che vivente ne abbia fatto il minimo risentimento ; Non si sa , che Giovanni , ed Ettore , chiamati in giudizio , e cerziorati sul tenore di quell'istessa conclusione do-

dopo la morte del Padre, se ne dolessero: non si fa, che Giulia Recco, come Madre, e Tutrice degli altri suoi figli pupilli, se ne fusse almeno protestata; e tutto quello, che somministra di lume il diloro contegno in quell'incontro, è che si dovettero rassegnare in questa parte tacitamente al volere del Monte.

Questo è fatto: tranne il solo Scipione, niuno de' figli di Pompeo si trova scritto in quel libro; E se la legge era, che non si fussero notati i figli di coloro, che non aveano pagato: se il fatto dimostra, che i figli di Pompeo non furono notati, la conseguenza, che risulta da questa legge, da questo fatto, è, che non si notarono, perche Pompeo fu riguardato, come uno di quelli, che non aveano pagato; e se Pompeo non se ne offese, se anzi col fatto si accomodò alla legge, si ha da conchiudere, ch'egli stesso, come tale si fusse riputato.

L'argomento stringe, ne ci è via da uscirne. Questi son fatti, che smentiscono sonoramente l'opinione, che si vuole aver oggi de' contratti dell'anno 1591. Se fussero stati tali, da potersi fondare, Pompeo Capocelatro se ne farebbe servito nel giudizio dell'anno 1593.; allorché fu convenuto dal Monte, come debitore contumace, l'avrebbe opposto alla conclusione dell'anno 1594., ne avrebbero fatto uso i due suoi figli maggiori Gio., ed Ettore. E se in vece di dedurli, quando più (se li avesse riputati di peso) se ne dovea avvalere, soffrì Pompeo di esser trattato da debitore non ammesso: se, sull'esempio del Padre, lo soffrirono i figli, e la madre, chi non legge in questa loro sofferenza una sincera dichiarazione di non essersi da Pompeo adempito al prescritto nelle capitazioni? Chi non rileva da questi fatti, che nell'idea di quell'istessi, che lo concertarono, e l'eseguirono, il pagamento de' 28. Giugno, si ebbe com'effimero, ed apparente? Chi da queste circostanze non argomenta, che le carte dell'anno 1591., quelle carte, che oggi dopo due secoli si vogliono far valere, si riputarono come Alcorano da quell'istessi, che ne furono gli autori!

De' figli di Pompeo, Gio. primogenito, ed Ettore secondogenito ebbero moglie. Gio., da cui si vuole, che discenda D. Michele, dalla moglie Violante di Bologna ebbe due figli, Andrea, e Giulia: Ne Gio. istesso, ne questi suoi figli

gli ebbero luoco nel libro del Monte , come non l' ebbero i figli del figlio , nè altri di questa discendenza .

Ettore , da cui discende la Casa de' Duchi di Siano, ebbe in moglie Isabella d' Ajala . Che questo Ettore fusse figlio di Pompeo , l' istesso D. Michele sulla lusinga di potere, come discendente dall' istesso stipite , dedurre conseguenza per se, dal vederli inclusa nel Monte la Famiglia di Siano , ha cercato di provarlo concludentemente , e colla genealogia di questa Famiglia , e con una particola del Testamento di Ettore istesso , che contiene due lasciti da lui fatti ad Andrea , ed a Giulia figli di Gio. , che chiamò suoi Nipoti . Se era loro Zio , dunque dovea esser Fratello di Gio. , e conseguentemente figlio di Pompeo .

Questa è posizione dell' istesso D. Michele , ed egli n' è così persuaso , che dopo aver fatta menzion de' legati , ad averli trascritti , conchiude così : *Sicche da detto Testamento vedefi , che la Casa del detto Duca di Siano nell' anno 1641. era l' istessa di quella del fu D. Andrea , donde discendono gli attuali Signori D. Michele , e D. Francesco . (1)*

Ettore dunque per confessione dell' istesso D. Michele , figlio indubitato di Pompeo , e marito d' Isabella d' Ajala , quest' Ettore chiamato in giudizio dal Monte dopo la morte di Pompeo , quest' Ettore , che sapea tutti l' intrighi dell' anno 1591. , che niente ignorava di quei fatti , quest' Ettore , che fu poi Regente insigne del Collaterale , e ci lasciò nelle sue opere tanti attestati luminosi della sua profonda dottrina , quest' Ettore , se volle nell' anno 1619. entrare nel Monte , dovette pagare , ed essere ammesso per grazia speciale , e con delle troppo dure condizioni : ne abbiamo la pruova dall' atto solenne dell' ammissione (2) .

Quan-

(1) *Proc. fol.*

(2) *Copia Ec. = A dì undici d' Aprile 1619. dentro la Camera del Seggio di Capuana = Essendo stati chiamati tutti li Cavalieri inclusi nel Monte de' Capeci per il Portiero ordinario, si sono giuntati l' infra scritti , siccome dalla cartella sopra di ciò fatta del tenor seguente v3. = Per Giovedì primo , che saranno li 11. del presente ad ore 14. si chiamano l' infra scritti*

✱ XXVII ✱

Quando non si fusse dimostrato ad evidenza, che Pompeo Capecelatro non pagò mai la sua rata, e che come debitore contumace restò escluso dal Monte: quando non si fusse dimostrativamente provato, che i pagamenti de'

28.

ti Cavalieri inclusi nel Monte de' Capeci, si per eligere il Governatore in luogo del Signor Claudio Capece Aprano, si anche per trattarsi l' ammissione da farsi del Signor Ettore Capecelatro nelli beneficii, ed anori di detto Monte. Datum Neapoli die 8. Aprilis 1619. = li Governadori del Monte di Capeci = Claudio Capece Aprano = Scipione Capece Minutolo = Fabio Capece Galeota = Camillo Capecelatro personalmente = Gio. Vincenzo Capece Piscicello p. = Federico Capece Tomacelli p. = Gio. Battista Capece Galeota del qu. Fabrizio p. = Giulio Cesare Capece p. Vincenzo Capece del qu. Orazio p. = Luise Capece p. = Lodovico Capece Bozzato del qu. Paolo p. = Ettore Capece Minutolo p. = Achille Capece Minutolo for. = Antonio Capece Minutolo for. = Antonio Capece Minutolo del qu. Fabrizio for. = Gio. Vincenzo Capece Scondito for. = Vincenzo Capece del qu. Marino for. = Gio. Luise Capece Piscicelli for. = Francesco Capece Piscicelli for. = Annibale Capece d' Orazio for. = Orazio Capece di Orazio for. = Luzzio Capece for. = Ferrante Capece Tomacelli for. = Camillo Capece Aprano for. = Muzio Capece Aprano p. = Gennaro Capece Aprano p. = Ottavio Capece Scondito di Gio. Vincenzo for. = Ascanio Capece Aprano = Lodovico Capece Bozzuto del qu. Ottavio p. = Colantonio Capece Zurlo for. = Giacomo Capece Zurlo for. = Colantonio Capece Zurlo di Francesco for. = Giacomo Capece Zurlo for. = Fabrizio Capece Zurlo Bossuto del qu. Ottavio p. = Francesco Capece Galeota del qu. Gio. Battista p. = Io Lorenzo Paolillo Portiero ordinario del Monte de' Signori Capaci dico aver notificata la retroscritta cartella del modo come di sopra.

Si sono giontati, ed uniti l' infrascritti, cioè il Signor Claudio Capece Aprano Governatore, il Signor Fabio Capece Galeota Governatore = Il Signor Scipione Capece Minutolo Governatore = Il Signor Camillo Capecelatro = Il Signor Luise Capece = Il Signor Vincenzo Capece di Orazio = Il Signor Fe-

✱ XXVIII ✱

28. Giugno furono ideali, ed apparenti: quando non concorressero tanti argomenti della invalidità, e della nullità de' contratti dell'anno 1591., e della loro inosservanza: quando tanti segni evidentissimi non concorressero della svantaggiosa
idea

Federico Capece Tomacelli = Il Signor Lodovico Capece Bozzuto del qu. Paolo = Il Signor Andea Capece Piscicelli = Il Signor Gennaro Capece Aprano = Il Signor Orazio Capece, ed il Signor Fabrizio Capece Bozzuto del q. Ottavio = Ed essendosi votato, e ballottato more, & loco soliti, se detto Dottor Ettore Capecelatro con D. Carlo Capecelatro suo figlio devono essere ammessi al beneficio di detto Monte con pagandosi li docati ottocentoventicinque, si è concluso nemine discrepante, che detto Dottor Ettore, & anco il detto D. Carlo suo figlio, e loro descendenti in infinitum siano ammessi, ed inclusi alli beneficii di detto Monte conforme l' altri Cavalieri inclusi. Con condizione però, che con effetto paghi li detti docati ottocentoventicinque, cioè docati trecentoventicinque infra un mese da oggi senza interesse alcuno, e li restanti docati cinquecento infra, e per tutto il mese di Dicembre prossimo venturo, & interim pagare l'interesse d' essi alla ragione d' otto per cento. Con patto speciale, ch' elasso detto mese di Dicembre, e non fatto detto pagamento delli detti restanti docati cinquecento con l'interussurio d' essi, come di sopra; In detto caso sia in elezione delli Signori Governatori del detto Monte, o di liquidare detto istrumento contro detto Ettore per li detti docati cinquecento restanti, e loro interussurio come di sopra, o vero dichiarare per istrumento, che si voleno ritenere li detti docati trecentoventicinque primo loco pagati, ed in detto caso di retentione s' intendano donati donationis titolo irrevocabiliter inter vivos al detto Monte li detti docati trecentoventicinque primo loco pagati, nel qual caso detti Ettore, e D. Carlo suoi, e loro figli, e descendenti siano privati, ed esclusi dalli beneficii di detto Monte e sotto detta condizione sono stati ammessi al beneficio di detto Monte, e che incomincia godere li maritaggi di detto Monte dopo elassi anni venticinque da oggi avanti numerandi, stante che detto Ettore delli detti restanti ducati cinquecento ne paga l'interesse ut supra. E questo non ostante che per il Cap. 23. della capitolazione di detto Mon-